



## Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 3 del 21 luglio 2009

### Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob ed Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS

#### **Strumenti finanziari di cui all'art.12, concernente "Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali", del D.L. n.185/2008.**

L'art. 12 del D.L.185/2008 autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2009 e su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati.

Tale previsione è stata resa operativa lo scorso 25 febbraio con un decreto di attuazione del MEF che, attraverso uno specifico schema allegato (c.d. *term-sheet*), disciplina le caratteristiche contrattuali degli strumenti finanziari in questione.

Secondo l'anzidetto schema tali strumenti:

- sono irredimibili (assenza dell'obbligo di restituzione del capitale);
- prevedono un sistema di remunerazione legato ai risultati economici conseguiti; in particolare, gli interessi (non cumulabili) sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili (e nei limiti degli stessi) e a condizione che il coefficiente patrimoniale complessivo sia superiore all'8 per cento;
- partecipano alla copertura delle perdite; in particolare, essi hanno il medesimo grado di subordinazione (e, quindi, la medesima capacità di assorbimento delle perdite) delle azioni ordinarie sia in caso di insolvenza dell'emittente sia in continuità di impresa, qualora si verificino perdite che riducano il coefficiente patrimoniale complessivo (*total capital ratio*) al di sotto del minimo regolamentare dell'8 per cento;
- sono convertibili in un numero fisso di azioni ordinarie, su iniziativa dell'emittente. Quest'ultimo può esercitare la conversione dopo tre anni dall'emissione, a condizione che al momento della conversione il valore di mercato delle azioni sottostanti sia almeno pari al 110 per cento del valore iniziale;
- sono riscattabili dalla banca emittente, a determinate condizioni, in un qualsiasi momento successivo all'emissione; il riscatto è subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.

Le caratteristiche contrattuali sopra menzionate attribuiscono agli strumenti finanziari in esame un elevato contenuto patrimoniale e giustificano, sul piano della disciplina prudenziale, la computabilità degli stessi nel patrimonio di vigilanza di migliore qualità.

Tenuto conto che nel corpo dei principi contabili internazionali non sono presenti specifiche disposizioni applicabili a strumenti aventi caratteristiche simili a quelle degli strumenti in esame, con il presente documento vengono di seguito indicate le considerazioni delle Autorità circa le modalità di rappresentazione in bilancio degli stessi.

Con riferimento alla classificazione contabile degli strumenti emessi, lo IAS 32 (*Financial Instruments: presentation*) stabilisce che uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di patrimonio netto laddove esso non includa alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare denaro o altre attività finanziarie o a scambiare attività o passività finanziarie a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l'emittente stesso. Nel caso di strumenti non derivati che possono essere regolati in azioni dell'emittente, non deve esservi alcuna obbligazione contrattuale per l'emittente a consegnare un numero variabile di proprie azioni. Nel classificare uno strumento finanziario quale strumento di debito o strumento rappresentativo di patrimonio netto, rileva la sostanza economica dello strumento stesso.

Al riguardo, la sostanza economica degli strumenti di ricapitalizzazione bancaria disciplinati dal D.L.185/2008 che si evince dalla considerazione complessiva di tutte le clausole contrattuali (irredimibilità degli strumenti, remunerazione in funzione della performance della società emittente, assorbimento delle perdite in continuità d'impresa *pari passu* con gli altri azionisti, facoltà di conversione, a favore della società, in un numero fisso di azioni dell'emittente) appare coerente con la loro classificazione in bilancio fra gli strumenti rappresentativi di patrimonio netto ("Strumenti di capitale").

In particolare, il fatto che la banca debba corrispondere gli interessi solo quando vi siano utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi - con cancellazione definitiva degli interessi eventualmente non pagati se in un esercizio non vi sono utili sufficienti (non cumulabilità) - espone il sottoscrittore al rischio d'impresa dell'emittente e configura, da questo punto di vista, una posizione assimilabile a quella di un qualsiasi altro azionista privilegiato la cui remunerazione è variabile ed eventuale. Sotto questo profilo, l'obbligo di remunerare i sottoscrittori degli strumenti in esame in presenza e nei limiti degli utili distribuibili consente di dare attuazione al principio del *pari passu* con gli azionisti affermato nel richiamato *term-sheet*: infatti, per i sottoscrittori degli strumenti in esame l'unica modalità di percezione dei frutti è la distribuzione degli utili.

Da ultimo si rappresenta che, in considerazione delle caratteristiche del tutto peculiari dell'operazione (finalità dell'intervento, natura pubblica del sottoscrittore, atipicità delle clausole contrattuali), le indicazioni sopra riportate valgono esclusivamente per tale tipologia di strumenti finanziari. Pertanto, non sarà possibile utilizzare le considerazioni formulate nel presente documento per definire le modalità di rappresentazione in bilancio di strumenti finanziari diversi da quelli in esame.

**Per la Banca d'Italia**  
**Il Governatore**  
*Mario Draghi*

**Per la CONSOB**  
**Il Presidente**  
*Lamberto Cardia*

**Per l'ISVAP**  
**Il Presidente**  
*Giancarlo Giannini*